

STIMA DELL'EVOLUZIONE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE

PREMESSE NORMATIVE

- L'art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art. 91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) che dispone che gli Enti debbano approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale (e debbano provvedere alla comunicazione dei contenuti dello stesso al Dipartimento della Funzione Pubblica);
- L'art. art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che debba essere rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013, ammontante ad € 858.134,18 ;
- L'art. 9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113 che dispone che L'Ente abbia rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dalla loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche;
- L'art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il quale dispone che l'Ente abbia verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà;
- l'art.9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, che dispone che siano stati rispettati gli obblighi previsti in materia di certificazione del credito;
- l'art. 243 c. 1 D. Lgs 267/2000 il qual dispone che l'Ente non si trovi in stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;
- Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito in L. 17.07.2020 n. 77 ed in particolare l'art. 33, c. 2 che dispone che *"i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione... sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia."*;
- il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"*, con decorrenza 20 aprile 2020, che stabilisce di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, stabilendo, in particolare, all'art. 3 la differenziazione dei comuni per fascia demografica, all'art. 4 l'individuazione dei valori soglia di massima spesa di personale ed all'art. 5 le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni di cui all'art. 4 c. 2;
- l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale dispone che gli Enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possano avvalersi di personale a tempo determinato nel limite della spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009.

CAPACITA' ASSUNZIONALI

- Come specificato nel paragrafo "Capacità assunzionali calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa" del corpo del Piano integrato di Attività ed Organizzazione il nostro ente ha un valore inferiore al valore della soglia di virtuosità; si veda tale capitolo per le necessarie analisi

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024-2026

A seguito delle esigenze organizzative risulta necessario provvedere alla definizione del seguente Fabbisogno del Personale per gli anni 2024-2026:

ANNO 2024:

a tempo indeterminato

- In virtù dell'uscita di una unità nell'area amministrativa se ne prevede la sua sostituzione con le modalità da definire in seguito integrando il presente atto.

a tempo determinato:

- Considerata la nuova articolazione dell'area Lavori Pubblici è necessario attivare una unità di personale ricorrendo all'istituto della convenzione di cui all'art 14 del CCNL 22.01.2004;

ANNI 2025-2026

- Eventuali assunzioni necessarie alla sostituzione delle cessazioni che ad oggi non possono essere previste. Il P.T.F.P potrà essere oggetto di aggiornamento ogni qualvolta si renda necessario

Con deliberazione di giunta comunale n. 32 del 28.04.2023 si è approvato con città metropolitana di Genova il "Protocollo operativo per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali"

La convenzione di gestione associata del servizio di polizia locale è scaduta il 15.05.2024 e non è stata rinnovata. Con decreto sindacale n. 7 del 15.05.2024 è stata attribuita la responsabilità di area al dipendente Malaspina Antonino (area istruttori) e nello stesso decreto si è dato atto che verrà espletata una procedura di selezione di un dipendente di categoria D (area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione) anche mediante applicazione di quanto previsto dall'art 13, c. 6 del CCNL vigente al fine di valorizzare le professionalità interne;

VERIFICA DELLA COERENZA DEL P.T.F.P. RISPETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Relativamente al fabbisogno di cui sopra si dà atto che:

- le spese di personale, previste in bilancio in coerenza con la programmazione suddetta, calcolate ai sensi della Circolare Ministeriale esplicativa, protocollo 1374A del 08/06/2020 e dell'art. 2, c. 3 del Decreto del Ministero dell'Interno del 21/10/2020, sono contenute nei limiti di spesa come definiti dal DM 17/03/2020 come da certificazione del responsabile dell'area economico finanziaria (conservata agli atti);
- Resta sempre valido il limite imposto dall'art 1 comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006 e s.m.i. con riferimento alla media della spesa del personale del triennio 2011/2013 che per il Comune di Ceranesi ammonta a € 858.134,18 come da attestazione del responsabile dell'area economico finanziaria, conservata agli atti;
- Il costo previsto per le forme di lavoro flessibile per gli anni 2023, 2024 e 2025 è rispettoso dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, essendo tale limite per il comune di Ceranesi ammontante ad € 78.789,00 come da attestazione del responsabile dell'area economico finanziaria, conservata agli atti;